

Il DDL Stabilità incide sulle professioni

Simone Cola, consigliere CNAPPC



Come tutti sanno, le ultime drammatiche e frenetiche giornate politiche hanno condotto al varo della nuova manovra di stabilità, alle dimissioni del Governo ed al conferimento dell'incarico per un nuovo esecutivo guidato da Mario Monti.

Tali accadimenti hanno, evidentemente avuto un impatto assai rilevante sull'assetto, presente e futuro, del Paese ed indirizzeranno in maniera significativa le politiche che saranno attuate nei prossimi mesi e, presumibilmente, negli anni a venire.

Tra i vari ambiti sui quali interviene il DDL Stabilità c'è, come sappiamo, anche quello delle libere professioni. Cerchiamo qui di riassumere quali, allo stato attuale, sembrano essere i cambiamenti più rilevanti, con particolare attenzione a quanto concerne la riforma delle professioni e l'istituzione delle società professionali.

Il decreto approvato contiene alcune variazioni molto significative, rispetto all'originario testo governativo, a causa del diretto intervento del ministro Giulio Tremonti; tali modifiche, allo stato attuale, mettono a rischio i principi di autonomia professionale, contenuti nella legge stessa. In particolare si segnala che l'articolo 4-septies al comma 2 scritto dal Governo recitava *5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, laddove incompatibili con i principi di cui all'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.*

La riscrittura operata nelle ultime convulse ore ha modificato il testo stralciandone una parte significativa e quindi prevedendo che: *5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.* Risulta quindi evidente la possibilità di abrogare tutto quanto non riguarda i nuovi principi inseriti nel DL 138/2011 (manovra economica bis) che all'articolo 3 trattava la *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche* ovvero di intervenire pesantemente sul sistema ordinistico stesso.

Il comma 3 dell'articolo già citato consente inoltre *la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile*, abolendo, nella formulazione più recente, qualsiasi limite alle quote, originariamente di minoranza, possedute dal socio di capitale e cancellando anche il principio, contenuto nel testo precedente, sulla amministrazione della società riservata ai soci professionisti.

Anche in questo caso è evidente la volontà di marginalizzare il ruolo dei professionisti all'interno delle strutture tecniche e di penalizzarne le possibilità di svolgere in modo intellettualmente autonomo e dignitoso il proprio mestiere.

A tal proposito, e a conferma di un impianto ideologicamente molto chiaro, si segnala anche che la più recente formulazione del Decreto ha, al comma 14, eliminato ogni originario riferimento, anche in deroga, alla tariffa professionale all'interno dei contratti che dovranno obbligatoriamente essere stipulati tra Committente e Professionista.